



COMUNE DI CESENA

SETTORE Servizi al cittadino e innovazione tecnologica
SERVIZIO Servizi Cimiteriali
UFFICIO Direzione Cimiteriale

Piazzale Don G. Puglisi, 100 – 47521
Tel. 0547.356630
danesi_m@comune.cesena.fc.it

CAPITOLATO TECNICO

“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE AREE E STRUTTURE CIMITERIALI
(FACCHINAGGI, OPERE MURARIE, MANUTENZIONE CAMMINAMENTI PORTINERIA FESTIVI,
SVUOTAMENTO CESTI, PULIZIA SERVIZI IGIENICI, PULIZIA UFFICI DIREZIONE E SPOGLIATOI
NECROFORI, PULIZIA TOMBE MONUMENTALI COMUNALI, SFALCI ERBA,)
NEL CIMITERO URBANO E IN N. 37 CIMITERI RURALI
DEL COMUNE DI CESENA E UNIONE
PERIODO 1 LUGLIO 2022 – 30 GIUGNO 2025

CIG: 9031915C08
CPV: 98371111-5 – (SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERIALE)

INDICE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Attività di facchinaggio pomeridiano. Descrizione
- Art. 3 Attività di facchinaggio extra mattutino. Descrizione
- Art. 4 Attività di muratura. Descrizione
- Art. 5 Attività di manutenzione camminamenti, viali, piazzole, aiuole. Descrizione
- Art. 6 Attività di svuotamento cesti. Descrizione
- Art. 7 Attività di sfalcio erba. Descrizione
- Art. 8 Attività di pulizia servizi igienici cimiteri comunali. Descrizione
- Art. 9 Attività di pulizia uffici direzione e spogliatoi necrofori. Descrizione
- Art. 10 Attività di pulizia tombe monumentali. Descrizione
- Art. 11 Attività di portineria festivi. Descrizione
- Art. 12 Modalità di espletamento del servizio
- Art. 13 Durata
- Art. 14 Importo dell'appalto
- Art. 15 Quinto d'obbligo e Varianti
- Art. 16 Clausola sociale
- Art. 17 Responsabilità della Ditta Appaltatrice
- Art. 18 Domicilio della Ditta Appaltatrice
- Art. 19 Garanzia definitiva
- Art. 20 Garanzia assicurativa
- Art. 21 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
- Art. 22 Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 23 Corrispettivo e Modalità di pagamento
- Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 25 Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 26 Penalità
- Art. 27 Subappalto
- Art. 28 Ulteriori varianti in corso del contratto.
- Art. 29 Adeguamento del corrispettivo – revisione dei prezzi
- Art. 30 Vigilanza e controllo
- Art. 31 Verifica di conformità
- Art. 32 Risoluzione del contratto
- Art. 33 Recesso da parte della stazione appaltante
- Art. 34 Norme di comportamento
- Art. 35 Trattamento dei dati personali
- Art. 36 Definizione delle controversie
- Art. 37 Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dalla Ditta appaltatrice
Allegati

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto le seguenti attività connesse ai SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERIALE nei Cimiteri Comunali di Cesena e in n. 2 cimiteri nel Comune di Montiano:

A) SUPPORTO ATTIVITA' CIMITERIALI

- 1) **attività di facchinaggio pomeridiano** nei 37 cimiteri rurali (+unione), descritta all'art. 2;
- 2) **attività di facchinaggio extra mattutino** nelle 38 strutture cimiteriali, descritta all'art.3;
- 3) **attività di muratura** nelle 38 strutture cimiteriali (+unione), descritta all'art. 4;

B) MANUTENZIONE

- 4) **attività di manutenzione camminamenti** nelle 36 strutture cimiteriali, descritta all'art.5;
- 5) **attività di svuotamento cesti** nelle 36 strutture cimiteriali, descritta all'art. 6;
- 6) **attività di sfalcio erba** nelle 36 strutture cimiteriali, descritta all'art. 7;

C) GESTIONE STRUTTURA

- 7) **attività di pulizia servizi igienici** nelle 36 strutture cimiteriali, descritta all'art. 8;
- 8) **attività di pulizia uffici e spogliatoi necrofori** nel Cimitero Urbano, descritta all'art. 9;
- 9) **attività di pulizia tombe monumentali** nel Cimitero Urbano, descritta all'art. 10;
- 10) **attività di portineria festivi** nel Cimitero Urbano, descritta all'art. 11;

Elenco cimiteri comunali:

1	Bagnile (WC)	Via Pozzo	1	20	Ronta (WC)	Via Chiesa di Ronta	2
2	Borello (WC)	Via Cimitero di Borello	2	21	Roversano	Via Arzano	1
3	Bulgaria (WC)	Via Ruffio	2	22	Ruffio (WC)	Via Ruffio	2
4	Calisese (WC)	Via Calisese	2	23	Saiano	Via Saiano	1
5	Carpineta	Via Madonna Dell'Olivo	1	24	S. Andrea in Bagnolo (WC)	Via Chiesa di S. Andrea	1
6	Casalbono	Via Comunale Casalbono	1	25	S. Carlo (WC)	Via S. Mamante	2
7	Casale	Via Chiesa di Casale	1	26	S. Cristoforo (WC)	Via Chiesa di S. Cristoforo	1
8	Diegaro (WC)	Via dei Cipressi	2	27	S. Demetrio	Via S. Demetrio	1
9	Gattolino (WC)	Via Medri Renato	2	28	S. Giorgio (WC)	Via Cerca	2
10	Gualdo (WC)	Via Gualdo	1	29	S. Mamante	Via S. Mamante	1
11	Formignano	Via Chiesa di Formignano	1	30	S. Martino in Fiume (WC)	Via S. Martino in Fiume	1
12	Luzzena (WC)	Via Luzzena	1	31	S. Mauro (WC)	Via Cupa	2
13	Martorano (WC)	Via Chiesa di Marrano	2	32	S. Tomaso	Via S. Tomaso	1
14	Massa	Via Massa	1	33	S. Vittore (WC)	Via Fabbrese	2
15	Monteaguzzo	Via Garampa in Monteaguzzo	1	34	Tessello	Via Bandiera 1°	1
16	Montereale	Via Garampa	1	35	Tipano (WC)	Via Tipano	2
17	Paderno	Via Comunale Paderno	1	36	URBANO (WC)	Via Pacchioni Giovanni	
18	Pievesestina (WC)	Via Dismano	2	37	MONTENOVO (Unione) (WC)	Via Sarmeggiano	
19	Provezza	Via Chiesa di Provezza	1	38	MONTIANO(Unione) (WC)	Via Del Cimitero	

- (1) Cimiteri con previsione di un intervento settimanale
(2) Cimiteri con previsione di due interventi settimanali
(WC) Cimiteri con almeno un servizio igienico

Le planimetrie identificative sono allegate al presente capitolato.

Le attività elencate dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento dei Servizi Cimiteriali, pubblicato nel sito Internet del Comune di Cesena.

L'appaltatore è tenuto altresì a rispettare le indicazioni, le Circolari, le Ordinanze emesse dal Comune di Cesena in materia.

Le attività previste dovranno essere svolte altresì nel rispetto della normativa e dei protocolli vigenti in relazione al contrasto e prevenzione del Covid 19.

Art. 2 - Attività di facchinaggio pomeridiano. Descrizione.

b) Cimiteri Rurali

Esecuzione di tutti i servizi di movimentazione feretro pre-operazione cimiteriale nei cimiteri rurali del Comune di Cesena (vedi tabella art. 1 - unione compresa), da eseguirsi in orario pomeridiano, comprendente il trasporto del feretro dal punto di consegna da parte della ditta di onoranze funebri, fino alla tomba di destinazione e la sistemazione del feretro nella struttura funeraria negli orari indicati dagli uffici cimiteriali.

Un addetto dei servizi cimiteriali si farà carico del ritiro di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di Polizia Mortuaria.

L'esecuzione del servizio deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza enunciata dal D.Lgs. n. 81/2006 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando, ove presenti, i montafereetri meccanici di proprietà comunale.

La pulizia e manutenzione ordinaria dei montafereetri è a carico della ditta esecutrice del servizio, che dovrà restituirli al termine di ogni operazione funzionanti ed in buono stato d'uso.

Art. 3 - Attività di facchinaggio extra mattutino. Descrizione.

L'attività facchinaggio extra mattutino deve essere svolta dalla Ditta Appaltatrice (D.A.) nelle strutture cimiteriali indicate nella tabella di cui all'art. 1;

a) Cimitero Urbano

b) Cimiteri Rurali

Esecuzione di servizio extra movimentazione feretro nei cimiteri comunali, da eseguirsi in orario mattutino, su indicazione della Direzione Cimiteriale, con un preavviso di almeno 24 ore, comprendente assistenza e supporto alle operazioni di carattere cimiteriale, (tumulazione, estumulazione, inumazione, traslazione) qualora il personale in dotazione dell'ente non sia sufficiente a garantire tutti i servizi funebri richiesti. L'esecuzione del servizio deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza utilizzando, ove presenti, i mezzi di proprietà comunale idonei a svolgere le singole operazioni;

Art. 4 - Attività di muratura. Descrizione.

L'attività di muratura deve essere svolta dalla Ditta Appaltatrice (D.A.) nelle strutture cimiteriali indicate nella tabella di cui all'art. 1;

a) Cimitero Urbano

b) Cimiteri Rurali

La Ditta eseguirà il servizio richiesto, su indicazione della Direzione Cimiteriale, con un preavviso di almeno 24 ore; la stessa è obbligata ad effettuare tutte le operazioni che le verranno richieste nella prestazione, alle condizioni e modalità stabiliti dall'Ente.

Le prestazioni da eseguire, comprendono le seguenti opere:

1)

- predisposizione a piè d'opera dei ponteggi, dei materiali e dei mezzi d'opera occorrenti;
- esecuzione di pulizia pre e post opere murarie nelle zone limitrofe alle aree interessate dal servizio; dovrà inoltre essere eseguito il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, ai sensi della normativa vigente;

In considerazione del fatto che il servizio di muratura deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza enunciata dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando, ove presenti, i montafereetri meccanici di proprietà comunale, si richiede alla ditta esecutrice una diligente pulizia e manutenzione ordinaria dei montafereetri stessi, perché dovranno essere restituiti al termine di ogni operazione funzionanti ed in buono stato d'uso.

Il Comune provvederà al collaudo annuale ed alla loro manutenzione straordinaria.

1.1) - per le tumulazioni:

- a) rimozione e deposito a piè d'opera della lastrina in cls preconfezionato o tamponamento in muratura o ulteriore manufatto eventualmente presente all'imbocco del loculo;
- b) costruzione di muratura di tamponamento in mattoni nuovi, pieni, interi da una testa, legati a malta cementizia (forniti dalla D.A.);
- c) intonacatura della suddetta muratura di tamponamento mediante intonaco di malta cementizia dello spessore minimo di mm.15;
- d) in alternativa la Direzione Cimiteriale potrà prescrivere alla Ditta Appaltatrice (D.A.) il tamponamento dei loculi con lastre in fibra di cemento (fornite dalla D.A), facilmente tagliabili a misura da fissare con schiuma poliuretana - queste lastre dovranno avere le stesse caratteristiche di stabilità e di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
- e) posa in opera di manifesto provvisorio, fornito prima delle operazioni dai parenti della salma o dai concessionari dei loculi con su riportate unicamente le generalità della salma (nome, cognome, data di nascita e di decesso).

1.2) - per le estumulazioni / traslazioni:

- a) demolizione della muratura di tamponamento;
 - b) raschiatura e ripristino con intonaco delle sbavature rimaste sul contorno del loculo precedentemente interessato dalla suddetta muratura di tamponamento;
 - c) disinfezione e tinteggiatura, mediante aspersione di latte di calce dato a pompa, del loculo precedentemente sgomberato e ripulito dal personale del Cimitero;
 - d) nel caso il loculo debba restare vuoto: montaggio della lastrina in cls preconfezionato presente nei depositi cimiteriali ovvero posa in opera di una lastrina nuova in fibra di cemento (fornita dalla D.A), facilmente tagliabile a misura da fissare con schiuma poliuretana, già idonea per un'eventuale successiva tumulazione;
- E' tassativamente vietato lasciare un loculo sgomberato senza aver adempiuto alle operazioni di cui sopra.

Per l'esecuzione delle opere suddette, l'appaltatore potrà avvalersi esclusivamente:

- di personale dipendente;
- di artigiani regolarmente iscritti alle associazioni artigiane.

In ogni caso detto personale dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi e degli oneri sociali previsti dalle vigenti leggi.

Art. 5 - Attività di manutenzione camminamenti, viali, piazzole, aiuole. Descrizione.

L'attività di manutenzione deve essere svolta dalla Ditta Appaltatrice (D.A.) nelle strutture cimiteriali indicate nella tabella di cui all'art. 1 ad esclusione dei cimiteri dell'unione;

a) Cimitero Urbano

manutenzione dei camminamenti pavimentati e non, delle piazzole, dei porticati, delle gallerie e delle scalinate; la manutenzione comprende l'asportazione di rifiuti e la spazzatura, mediante n.4 (quattro) interventi settimanali (indicativamente da eseguirsi nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato)

E' prevista su indicazione della direzione cimiteriale, due volte all'anno, la manutenzione manuale di pozzetti e caditoie all'interno del complesso cimiteriale.

b) Cimiteri Rurali

Spazzatura e rastrellatura dei viali con raccolta di foglie o altro, spazzatura delle zone pavimentate dei porticati e al bisogno raschiatura delle erbe infestanti dei viali in prossimità

delle aiuole o dei perimetri esterni delle zone pavimentate. Si prevedono, nel rispetto della tabella di cui all'art. 1, n. 1 (uno) o n. 2 (due) interventi settimanali da eseguirsi preferibilmente nelle giornate di lunedì o martedì e venerdì o sabato mattina. E' prevista su indicazione della direzione cimiteriale, due volte all'anno, la pulizia manuale di pozzetti e caditoie all'interno dei complessi cimiteriali.

Art. 6 - Attività di svuotamento cesti. Descrizione.

L'attività di svuotamento cesti deve essere svolta dalla Ditta Appaltatrice (D.A.) nelle strutture cimiteriali indicate nella tabella di cui all'art. 1 ad esclusione dei cimiteri dell'unione;

a) Cimitero Urbano

Svuotamento dei contenitori di rifiuti: comprendendo la totale asportazione del materiale, la pulizia della zona circostante, il carico ed il trasporto negli appositi contenitori, ubicati nell'area di servizio posta sul retro del Cimitero Urbano. Si prevedono 2 (due) interventi settimanali indicativamente nelle giornate di lunedì e venerdì, salvo diversa disposizione della Direzione Cimiteriale.

b) Cimiteri Rurali

Svuotamento dei contenitori di rifiuti: comprendendo la totale asportazione del materiale, la pulizia della zona circostante, il carico ed il trasporto negli appositi contenitori; nei cimiteri, che ne sono sprovvisti, i rifiuti dovranno essere svuotati nel cassone del cimitero più vicino. Si prevedono, nel rispetto della tabella di cui all'art. 1, n. 1 (uno) o n. 2 (due) interventi settimanali da eseguirsi preferibilmente nelle giornate di lunedì o martedì e venerdì o sabato mattina, salvo diversa disposizione della Direzione Cimiteriale.

Art. 7- Attività di sfalcio erba. Descrizione.

L'attività di sfalcio erba deve essere svolta dalla Ditta Appaltatrice (D.A.) nelle strutture cimiteriali indicate nella tabella di cui all'art. 1 ad esclusione dei cimiteri dell'unione;

a) Cimitero Urbano

Rasatura e pulizia dei tappeti erbosi da eseguirsi con mezzo meccanico di dimensioni appropriate (tosaerba, decespugliatore, etc.) in tutte le aree interne cimiteriali inerbate compresa la raccolta, l'asportazione e il trasporto in discarica di tutto il materiale di risulta in giornata. Si raccomanda l'accurata e puntuale pulizia di tutti i copritomba dei campi di inumazione. Il taglio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, avendo cura di non danneggiare tombe, alberi, cespugli, impianti elettrici e quant'altro e comunque prima che l'erba abbia raggiunto l'altezza di cm. 10, salvo diversa disposizione della Direzione del Cimitero.

I campi di inumazione, durante l'esecuzione del servizio, dovranno essere chiusi temporaneamente al pubblico, al fine di garantire la massima sicurezza all'utenza e la migliore organizzazione del servizio.

Inoltre è previsto lo sfalcio nell'intorno del perimetro del cimitero nelle seguenti aree: aiuola Piazzale Grilli, aiuola Piazzale S. Croce, mura lato cesena (per 3 mt. di larghezza) e mura lato ponte abbadesse (per 1 mt. di larghezza)

Si prevedono un numero di 7 (sette) interventi nel corso dell'anno.

b) Cimiteri Rurali

- Rasatura dei tappeti erbosi da eseguirsi con mezzo meccanico di dimensioni appropriate (tosaerba, decespugliatore, etc.) in tutte le aree interne e perimetrali esterne cimiteriali inerbate compresa la raccolta, l'asportazione e il trasporto in discarica di tutto il materiale di risulta in giornata. Si raccomanda l'accurata e puntuale pulizia di tutti i copritomba dei campi di inumazione. Il taglio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, avendo cura di non danneggiare tombe, alberi, cespugli, impianti elettrici e quant'altro e comunque prima che l'erba abbia raggiunto l'altezza di cm. 10, salvo diversa disposizione della Direzione del Cimitero.

I campi di inumazione, durante l'esecuzione del servizio, dovranno essere chiusi temporaneamente al pubblico, al fine di garantire la massima sicurezza all'utenza e la migliore organizzazione del servizio.

Si prevedono un numero di 7 (sette) interventi nel corso dell'anno.

Note operative: Si prescrive alla ditta affidataria del servizio di comunicare preventivamente a mezzo mail o sms (prima di eseguire il servizio i luoghi di esecuzione delle lavorazioni (nome cimitero), per poter permettere alla committenza di verificare la corretta esecuzione degli sfalci e il rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, atte a garantire l'incolumità dei dipendenti della cooperativa e dei visitatori delle strutture cimiteriali.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione di ogni ciclo di interventi (dei 7 previsti per ogni cimitero) il report a consuntivo delle operazioni eseguite riportante il nome dei cimiteri con le date delle operazioni e gli operatori impiegati.

Le attività relative allo sfalcio del verde dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia così come stabilito dall'art. 12 della legge 154/2016 e s.m.i. - codice ateco di riferimento in Camera di Commercio: 81.30.00 e nel rispetto della disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM verde pubblico) di cui al d.m. 63/2020.

Per le attività di raccolta e trasporto rifiuti l'operatore economico dovrà possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nella Categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)

Per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto in discarica l'operatore economico dovrà possedere, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Art. 8 - Attività di pulizia servizi igienici cimiteri comunali. Descrizione.

L'attività di pulizia dei servizi igienici deve essere svolta dalla Ditta Appaltatrice (D.A.) nelle strutture cimiteriali indicate nella tabella di cui all'art. 1 ad esclusione dei cimiteri dell'unione;

a) Cimitero Urbano

Pulizia dei servizi igienici: comprende la spazzatura e la stracciatura dei pavimenti e la pulizia della zona circostante, da effettuarsi ogni giorno prima dell'apertura al pubblico (festivi esclusi).

Il lavaggio deve eseguirsi con prodotti detergenti per le turche, lavabi, vasi igienici etc.

Il lavaggio di infissi, vetri, rivestimenti dovrà effettuarsi 1 (una) volta al mese entro i primi 5 giorni del mese stesso.

I prodotti detergenti utilizzati, non dovranno essere corrosivi e non dovranno arrecare danni alle varie superfici.

b) Cimiteri Rurali

Pulizia dei servizi igienici: comprende la spazzatura e la stracciatura dei pavimenti e la pulizia della zona circostante, da effettuarsi, nel rispetto della tabella di cui sopra, n. 1 (uno) o n. 2 (due) interventi settimanali da eseguirsi preferibilmente nelle giornate di lunedì o martedì e venerdì o sabato mattina.

Il lavaggio deve eseguirsi con prodotti detergenti per le turche, lavabi, vasi igienici etc.

Il lavaggio di infissi, vetri, rivestimenti dovrà effettuarsi 1 (una) volta al mese.

I prodotti detergenti utilizzati, non dovranno essere corrosivi e non dovranno arrecare danni alle varie superfici.

Le attività di pulizia debbono essere svolte nel rispetto della disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM pulizie e sanificazione) di cui al d.m. 29/1/2021 pubblicato sulla GURI N. 42 DEL 19/2/2021.

Art. 9 - Attività di pulizia uffici direzione e spogliatoi necrofori. Descrizione.

a) Cimitero Urbano

Pulizia degli uffici della nuova sede dei Servizi Cimiteriali adiacente al Cimitero in Piazzale Don Giuseppe Puglisi, 100 e pulizia dei locali spogliatoi -docce (necrofori) posti nella palazzina di destra all'ingresso del cimitero monumentale, previste 2 (due) volte la settimana.

All'interno di suddetto servizio dovrà essere previsto il lavaggio degli infissi e delle superfici vetrate 2 (due) volte all'anno (una delle quali preventivata nei quindici giorni antecedenti l'ottavario dei defunti mentre per la restante sarà cura della Direzione Cimiteriale comunicare almeno 15 giorni prima la data dell'intervento).

Le attività di pulizia debbono essere svolte nel rispetto della disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM pulizie e sanificazione) di cui al d.m. 29\1\2021 pubblicato sulla GURI N. 42 DEL 19\2\2021.

Art. 10 - Attività di pulizia tombe monumentali. Descrizione.

a) Cimitero Urbano

Pulizia straordinaria (3 volte annue) di nr. 6 tombe monumentali di proprietà comunale all'interno del Cimitero Urbano, nelle solennità di Pasqua, Commemorazione Defunti, Natale, salvo diversa disposizione della Direzione del Cimitero. Il lavaggio deve eseguirsi con prodotti detergenti che non dovranno essere corrosivi e non dovranno arrecare danni alle varie superfici.

Le attività di pulizia debbono essere svolte nel rispetto della disciplina dei criteri ambientali minimi (CAM pulizie e sanificazione) di cui al d.m. 29\1\2021 pubblicato sulla GURI N. 42 DEL 19\2\2021.

Art. 11 - Attività di portineria festivi. Descrizione.

a) Cimitero Urbano

Esecuzione di servizio di portineria, comprendente apertura e chiusura dei nr. 4 cancelli di ingresso, nonché presenza di operatore, in tutti i giorni festivi negli orari di apertura al pubblico, nell'unità locale Cimitero Urbano, sito in Via Pacchioni;

Art. 12 – Modalità di espletamento del servizio.

a) Obblighi riferiti all'integrazione di personale svantaggiato.

La Ditta Appaltatrice si impegna a occupare per tutto il periodo compreso nell'esecuzione del servizio, incluse eventuali sostituzioni temporanee, un numero di persone considerate con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 50/2016, pari almeno al 30% del numero di lavoratori complessivamente impegnati.

La D.A. si impegna altresì a realizzare i progetti e le azioni per l'integrazione lavorativa e sociale di detto personale proposti nell'offerta tecnica.

b) Referente tecnico.

La D.A. deve comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del presente appalto, con funzioni di coordinatore tecnico dei servizi oggetto del contratto, il relativo riferimento telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Il referente tecnico ha inoltre il compito di verificare costantemente presso le strutture cimiteriali se gli standard del servizio sono coerenti con le indicazioni espresse dal Comune e se rispondono in maniera esauriente al bisogno dell'utenza e a quanto richiesto dal Comune stesso.

Il referente tecnico deve essere sempre contattabile nell'orario di svolgimento del servizio.

In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, la D.A. medesima deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica e il riferimento telefonico di un sostituto.

c) Obblighi generali della D.A..

La D.A.:

- è l'unica responsabile del corretto svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e delle maestranze addette alle stesse;
- è tenuta a organizzare il lavoro dei propri operatori in osservanza di quanto previsto nel presente capitolato e nelle disposizioni che verranno impartite dal Comune di Cesena secondo le modalità che le saranno comunicate con un congruo anticipo;
- è tenuta a relazionarsi per l'organizzazione, la qualificazione, il controllo e il pagamento del servizio in oggetto al Settore Servizi al cittadino e innovazione Tecnologica del Comune;
- è tenuta ad assumere l'onere contributivo degli operatori impegnati nel servizio in oggetto, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
- ha a proprio carico ogni eventuale aumento contrattuale previsto dai C.C.N.L. per il personale;

La D.A.:

- è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.
- dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
- ha l'obbligo di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

d) Cadenza temporale del servizio.

Le attività oggetto del presente capitolato, per tutte le tipologie descritte all'art. 1, (tranne che per l'attività di portineria) devono essere effettuate tutti i giorni, con esclusione della domenica e dei giorni festivi.

e) Sospensione del servizio.

La D.A. si impegna, nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio oggetto del presente capitolato a causa di scioperi del proprio personale, a darne comunicazione al Comune di Cesena almeno 5 giorni prima della data di svolgimento degli scioperi.

In difetto di ciò o in casi di mancato svolgimento del servizio, la D.A. corrisponderà al Comune di Cesena, per ogni giorno di sospensione, una penale corrispondente a € 2.000,00.

L'interruzione del servizio da parte della D.A. non imputabile alla stessa non daranno luogo ad applicazione di alcuna penale.

f) Obblighi riferiti al personale in servizio.

Gli operatori impegnati nelle attività di cui agli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 del presente capitolato devono:

- a) rispettare le scadenze, gli orari e le modalità di servizio stabilite dal Comune;
- b) conoscere e rispettare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI CIMITERO e il relativo allegato - Cantieri Temporanei o Mobili adottati dal Comune e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- c) indossare gli indumenti di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (calzature e grembiuli impermeabili) indicati dal documento di prevenzione dei rischi (di cui all'articolo

17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e il cartellino di identificazione forniti dalla D.A.;

- d) utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, di proprietà del Comune di Cesena, destinati all'espletamento del servizio, segnalando tempestivamente al Comune eventuali carenze o guasti, anche non imputabili a proprie responsabilità. Nel caso in cui, in seguito ad ispezioni, la D.A risultasse inadempiente rispetto a questo obbligo e in tutti i casi di incuria e di uso non corretto da parte del personale della Ditta, la D.A dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare le attrezzature mancanti. In caso di inadempimento da parte della D.A. a tale obbligo, il Comune di Cesena potrà provvedere direttamente addebitando i relativi costi alla D.A., maggiorati di una penale del 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

La D.A. si obbliga:

- a) ad acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per ogni persona che svolga attività professionali all'interno del servizio, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"). La Ditta si impegnerà altresì:
- b) mantenere la percentuale minima di lavoratori con disabilità o svantaggiati, per tutto il periodo dell'appalto;
- c) a nominare un responsabile allo svolgimento dell'attività;
- d) a trasmettere ogni anno al Comune, prima dell'avvio del servizio, l'elenco degli operatori che verranno impiegati nei servizi, con l'indicazione del personale considerato in situazioni di disabilità o di svantaggio ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della normativa vigente in materia;
- e) a provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, il quale deve essere in possesso dei requisiti richiesti e attenersi a tutti gli obblighi dovuti;
- f) a garantire la collaborazione dei propri operatori e/o con il personale in dotazione del Servizio Gestione Cimiteri, secondo le disposizioni fornite dal Comune;
- g) a provvedere annualmente alla formazione specifica per la mansione del personale impiegato nei servizi, dando comunicazione scritta al Comune delle iniziative assunte e degli operatori coinvolti;
- h) ad assicurare - per un massimo di 6 (sei) ore per anno solare- la partecipazione del responsabile del personale in servizio alle iniziative specificatamente promosse dal Comune riguardo alla verifica dell'impostazione, dell'organizzazione e del funzionamento del servizio;
- i) a sostituire il personale - ritenuto non idoneo nell'esecuzione dei compiti e nel rispetto degli obblighi professionali inerenti il servizio e la funzione richiesta - entro tre giorni dalla comunicazione scritta in cui il Dirigente del Settore Servizi al cittadino e innovazione tecnologica motiva la sua richiesta, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori oneri;
- j) a formare il proprio personale, all'atto dell'attivazione del servizio, informandolo dettagliatamente dei contenuti del presente capitolato, al fine di adeguare il servizio agli standard richiesti.

Art. 13 - Durata.

L'appalto ha la durata a decorrere dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025, con **facoltà** di rinnovo per i successivi due anni. L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, entro la data di scadenza, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 6 mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

Art. 14 - Importo dell'appalto.

1. L'appalto del servizio è **interamente a corpo**, ai sensi dell'art. 3 lett. dddd) del d.lgs. 50\2016. L'importo del servizio **nei tre anni**, determinato sulla base delle stime delle attività e del quadro economico di cui alla documentazione di progetto, viene determinato a base d'asta in euro **€ 1.117.751,97** (unmilionecentoventiduemila zerocinquantacionque/62) (compreso oneri per la sicurezza che ammontano per il triennio ad **Euro 12.600,00** e non soggetti a ribasso, IVA esclusa).

L'importo risulta riferito alla seguente stima di volumi di attività:

Attività	Totale (Iva esclusa)
- facchinaggio pomeridiano (art. 2 Capitolato)	€ 32.914,35
- facchinaggio extra mattutino (art. 3)	€ 15.746,40
- muratura (art. 4)	€ 69.929,84
- manutenzione camminamenti (art. 5)	€ 97.856,72
- svuotamento cestini (art. 6)	€ 45.939,48
- sfalcio erba (art. 7)	€ 53.973,36
- pulizia servizi igienici (art. 8)	€ 37.838,84
- pulizia uffici e spogliatoi necrofori (art. 9)	€ 4.122,56
- pulizia tombe monumentali (art. 10)	€ 787,32
- portineria festivi (art. 11)	€ 9.275,12
Importo annuale soggetto a ribasso d'asta	€ 368.383,99
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 4.200,00
Totale anno	€ 372.583,99
Totale 3 anni (01/07/2022 - 30/06/2025)	€ 1.117.751,97
Totale ulteriore periodo eventuale ripetizione (ulteriore biennio)	€ 745.167,98
TOTALE 3+2 ANNI (incluso oneri per la sicurezza)	€ 1.862.919,95
Eventuale opzione proroga tecnica non sup. a 6 mesi	186.292
Valore ex art. 35 d.lgs. 50\2016	2.049.211,95

L'importo complessivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta economica in ribasso percentuale presentata in sede di gara.

Il Comune di Cesena liquiderà mensilmente il corrispettivo dovuto, alla luce del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara.

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd) del Codice, **ed è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi e previsti nel presente capitolato per l'attuazione dei servizi richiesti. I servizi saranno liquidati unicamente se svolti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni rispondenti a quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta presentata.**

Gli oneri per la sicurezza, quantificati in € 4.200,00 l'anno, Iva inclusa, pari ad € 21.000,00 per tutta la durata del contratto, inclusa eventuale ripetizione (3+2 anni), non assoggettati a ribasso, saranno fatturati e corrisposti in un'unica soluzione per quota annuale solare.

Art. 15 - Quinto d'obbligo e Varianti.

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 let. a) e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Cesena, stante le possibili variazioni connesse alla natura dei servizi svolti, potrà apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo contrattuale complessivo.

2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun

compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

3. Le ulteriori, specifiche, varianti, che si rendessero necessarie in corso di esecuzione del contratto, per sopraggiunte esigenze nell'organizzazione del servizio o per cause di forza maggiore, saranno disciplinate ai sensi del successivo art. 28.

Art. 16 – Clausola sociale.

1. Il servizio rientra fra quelli "ad alta intensità di manodopera", per i quali si applicano le disposizioni contenute all'art. 50 del D.Lgs 50/2016, riferite alle clausole sociali.
2. La Ditta appaltatrice si impegna, pertanto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire e utilizzare prioritariamente lavoratori, qualora disponibili, che già erano adibiti ai servizi oggetto dell'appalto, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario sulla base dell'organigramma dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto fornito dalla precedente Impresa appaltatrice, disponibile **nella documentazione di progetto** per la consultazione delle Ditte offerenti in fase di gara.

Art. 17 – Responsabilità della Ditta Appaltatrice.

1. La D.A. è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
2. Il Comune è pertanto esonerato:
 - da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'Impresa appaltatrice per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
 - da ogni e qualsiasi responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata vigilanza e assistenza agli alunni durante il periodo di presa in carico degli stessi per lo svolgimento dei servizi appaltati, all'interno e all'esterno della scuola durante le attività programmate.

Art. 18 - Domicilio della Ditta Appaltatrice.

La D.A. dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata), l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 19 – Garanzia definitiva.

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'Impresa appaltatrice dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 20 - Garanzia assicurativa.

La D.A. assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Cesena o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Cesena da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

È obbligo della D.A. stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la D.A. potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000 (cinque milioni/00).

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico della D.A..

Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Cesena od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dalla D.A. prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio del servizio.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Cesena potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della D.A. o sulla garanzia definitiva.

Art. 21 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

In merito alla presenza di rischi da interferenze, come da art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si precisa che è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), suddiviso in 4 sezioni per le diverse attività in quanto: viste le modalità e tipologie delle prestazioni oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Il DUVRI forma parte integrante del presente atto (allegato "A") ed è allegato al contratto d'appalto, potrà essere aggiornato dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità.

Resta fermo l'obbligo per la D.A. di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

La D.A. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

I costi della sicurezza del lavoro sono determinati in **€ 4.200,00** per ciascun anno di esecuzione del contratto, riferiti alle procedure previste nel Documento unico di valutazione dei rischi per interferenze (DUVRI).

Art. 22 - Avvio dell'esecuzione del contratto.

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Corrispettivo e Modalità di pagamento.

1. Il corrispettivo complessivo che l'Amministrazione comunale pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta economica in ribasso presentata in sede di gara.

2. Il corrispettivo determinato dal ribasso unico offerto sarà sottoposto, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, a revisione periodica in relazione all'andamento dei prezzi, con le modalità di cui al successivo art. 29 "adeguamento del corrispettivo - revisione prezzi"

3. Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi **avverrà mensilmente**, con le modalità previste dalla normativa, nonché dal presente atto, e calcolati come indicato

all'art. 14. I pagamenti saranno effettuati sulla base delle prestazioni erogate, a seguito della sollecita verifica dell'esatto adempimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stessa, previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP nei 7 (sette) giorni successivi alla verifica, e conseguente emissione di regolare fattura che sarà liquidata entro 30 giorni. Ogni fattura dovrà riportare gli interventi di riferimento e dovrà essere allegato un riepilogo sintetico dell'attività svolta nel mese di riferimento.

4. La D.A. si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
5. La D.A. si obbliga a presentare un rendiconto mensile del servizio svolto nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere verificato dal Direttore dell'esecuzione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere alla D.A. l'integrazione della documentazione. La D.A. sarà tenuta a soddisfare la richiesta del Direttore dell'esecuzione che deve verificare il rendiconto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
6. Sull'importo netto dell'ultima fattura, a chiusura dell'anno, sarà applicata la ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016.
7. Ciascuna fattura emessa dalla D.A. deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al singolo Ordinativo e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.
8. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, indicando il seguente codice identificativo IPA: UF6Y2X. Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
9. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.
10. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle prestazioni non farà sorgere nell'Impresa appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
11. Dal pagamento dell'importo mensile sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio e delle penali applicate in caso di disservizi.
12. Su richiesta dell'Impresa appaltatrice, il Comune di Cesena liquiderà, all'inizio di ogni anno (dalla data di inizio dell'appalto), ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, a titolo di anticipazione sul corrispettivo per il servizio oggetto del presente appalto, il 20% del corrispettivo previsto per l'intero anno solare.

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva=entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 € possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. L'Impresa appaltatrice dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 25 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.
3. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato la D.A. sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuta ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze e inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Art. 26 – Penalità.

1. Il Comune di Cesena applicherà alla D.A. le seguenti penalità, qualora si determinino le condizioni qui di seguito indicate:

- Fino a € 2.000 per ogni giornata di sospensione del servizio per scioperi del personale della D.A., in caso di mancato preavviso di almeno 5 giorni, come specificato all'art. 12, lettera e);
 - Fino a € 2.000 per ogni episodio di mancato rispetto degli adempimenti\obblighi riferiti al personale con disabilità o svantaggiato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 50/2016 e in relazione a quanto contenuto nell' offerta tecnica.
2. Resta salvo il diritto del Comune di Cesena al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dall'inadempienza della D.A. dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese della D.A..
 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali verranno contestati alla D.A. per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La D.A. dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Cesena ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
 4. Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune di Cesena può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della D.A. in sede di verifica e conseguente di liquidazione o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.
 5. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per il Comune di Cesena, di risolvere il contratto in danno della D.A..
 6. Il Comune di Cesena si riserva di risolvere in contratto, oltre che nei casi specificatamente previsti all'art. 32, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio, nonché per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 112 del D.Lgs 50/2016, riferiti al personale con disabilità o svantaggiato.

Art. 27 – Subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 c.1 del d.lgs. 50\2016, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il presente appalto di servizio, ad alta intensità di manodopera, necessita di un **coordinamento tecnico e operativo unitario** ed è caratterizzato:

- **dalla rilevanza** del contesto e **dalle cautele e dalla ritualità** nell'esecuzione delle attività che si andranno ad eseguire;
- da omogeneità di obiettivi e prestazioni, dalla necessità di garantire la continuità delle stesse anche in caso di sostituzioni di operatori o di interventi e servizi non programmabili e indifferibili **e dalla finalità di garantire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate.**

Per le suindicate motivazioni, a tal fine, le prestazioni oggetto del contratto di appalto riferite alle attività di supporto gestione e manutenzione cimiteriale : - facchinaggio pomeridiano; facchinaggio extra mattutino; servizio muratura; attività di manutenzione aree, vialetti e camminamenti; attività di svuotamento cesti, ai sensi dell'art. 105 c.2 del d.lgs. 50\2016, sono necessariamente da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario e non è ammesso il subappalto.

Sono interamente subappaltabili le attività connesse al **servizio di portineria, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l'affidatario non

potrà ricorrere al subappalto. Le ditte subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti per lo svolgimento delle attività così come previsti e disciplinati nel presente capitolato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Art. 28 - Ulteriori varianti in corso del contratto.

1. Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendessero necessarie prestazioni non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi, si procederà, nei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, in contraddittorio con la D.A., alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati dal Responsabile del Procedimento. **Fino al 31\12\23 si applica l'art. 29 del D.L. 4\22.**
2. In caso di forzata sospensione o interruzione del servizio per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del Comune di Cesena e della Ditta Appaltatrice, per periodi superiori a due settimane continuative o di significative modifiche imposte, per ragioni straordinarie e imprevedibili, all'organizzazione del servizio stesso, si procederà, nei limiti previsti dagli artt. 106 e 107 del D.Lgs 50/2016 e/o di eventuali, specifiche normative, nazionali e/o regionali, in contraddittorio con la D.A., alla rimodulazione del servizio e alla determinazione dei nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali.

Art. 29 - Adeguamento del corrispettivo – revisione prezzi

1. Per tutto il primo anno, a partire dalla data avvio dell'esecuzione del contratto, il corrispettivo rimarrà fisso e invariabile e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.
2. Visti gli artt. 106 c.1 lett. a) del d.lgs. 50\2016 e 29 c.1 lett. a) del D.L. 4\22 a decorrere dal secondo anno, con cadenza annuale, previa istanza motivata dell'affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, si provvederà all'adeguamento del corrispettivo in relazione alla variazione dei prezzi.
Per il calcolo degli aggiornamenti, qualora non siano disponibili i costi standardizzati di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, si farà riferimento all'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, disponibile anche sul sito web dell'Istat (Sistema "Rivaluta"), effettuando l'adeguamento dei valori monetari calcolato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 30 - Vigilanza e controllo.

1. Il Comune provvede alla vigilanza e al controllo sulle attività del servizio in appalto a mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. A tale scopo, il Comune si riserva di verificare la corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dalla D.A..
3. La D.A. si impegna a presentare al Comune una relazione sull'andamento del servizio, al termine di ciascun anno temporale dell'appalto, non oltre il 30 giugno, al fine di dimostrare la corretta esecuzione del servizio e la rispondenza dello stesso anche agli impegni e agli standard proposti in sede di offerta tecnica. Tali relazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e dal soggetto individuato come responsabile del servizio.

Art. 31 - Verifica di conformità.

1. Il servizio oggetto del presente appalto sarà sottoposto a verifica di conformità. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal contratto, inclusivo dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché nel rispetto della

normativa vigente.

2. La verifica di conformità sarà effettuata in corso d'esecuzione del contratto, nei termini e con gli strumenti previsti all'art. 23 (prima del pagamento delle fatture mensili) e al termine di ciascun anno temporale dell'appalto, in concomitanza con la presentazione della relazione di fine anno, di cui all'art. 30, comma 3.
3. La verifica finale di conformità, sarà effettuata, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, al termine del periodo di vigenza contrattuale (30/06/2025), relativamente agli anni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 , nonché al termine dell'eventuale periodo di rinnovo (30/06/2027) per gli anni successivi.
4. La verifica di conformità annuale e finale, dovrà avvenire in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, nella figura del Responsabile del servizio di cui all'art. 12 e/o del legale rappresentante dell'Impresa.
5. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: la qualità del servizio, nel rispetto degli standard qualitativi indicati nel capitolato e nell'offerta tecnica; l'adeguatezza delle prestazioni; l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
6. Il Comune di Cesena si riserva altresì di effettuare i relativi controlli e verifiche sul corretto svolgimento del servizio, anche mediante ulteriori strumenti o eventuali documentazioni richieste all'Impresa appaltatrice.
7. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione di eventuali penali (art. 26) o procedure di risoluzione del contratto (art. 32), l'Impresa appaltatrice dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso e ad effettuare tutti gli adempimenti nello svolgimento del servizio, necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità riscontrate.

Art. 32 - Risoluzione del contratto.

1. Il contratto è risolto con le modalità e secondo le condizioni indicate dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'Impresa appaltatrice incorre nella risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - a) cessione del contratto;
 - b) subappalto non autorizzato del servizio;
 - c) reiterato mancato rispetto degli obblighi riferiti al personale con disabilità o svantaggiato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 50/2016.
 - d) reiterata deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
 - e) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
 - f) nel caso in cui la D.A. sia una società cooperativa, la cancellazione della stessa dall'Albo regionale di cui all'art. 4 della L.R. Emilia-Romagna n. 12 del 17 luglio 2014 o dagli analoghi albi tenuti dalle altre Regioni;
 - g) quando la D.A. si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza;
 - h) in caso di grave violazione accertata degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 34;
 - i) inosservanza degli obblighi di riservatezza e trattamento dati personali (art. 35).
3. Per le ipotesi di cui sopra, la D.A. riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 c.c.

Pertanto la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune dichiarerà all'altra parte, con semplice comunicazione del Responsabile del Procedimento, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

4. Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa dell'Impresa appaltatrice sono a carico di quest'ultima.

Art. 33 - Recesso da parte della stazione appaltante.

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, il Comune di Cesena può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
2. Per le modalità di esercizio del diritto di recesso saranno seguite le procedure previste 109 del D.Lgs 50/2016, per quanto compatibili con le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 34 – Norme di comportamento.

1. L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62, nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Valle Savio e comuni aderenti", approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 4 del 29 gennaio 2019.
2. Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di grave violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 35 - Trattamento dei dati personali.

1. La D.A. si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali. Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per l'Impresa appaltatrice il trattamento di dati personali per conto del Comune di Cesena, con il presente contratto designa l'Impresa appaltatrice quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Allegato B), e quest'ultimo si impegna:
 - a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento ed a non eseguire trattamenti diversi da quelli previsti dal presente accordo;
 - b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, atte a eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 - d) a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento;
 - f) ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 (Sicurezza del trattamento), 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) e 36 (Consultazione preventiva), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a

disposizione del responsabile del trattamento. In particolare, il Responsabile del trattamento in caso di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo ed in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, per consentire al Titolare la notificazione all'Autorità di Controllo entro i termini previsti dall'art. 33, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;

- g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

2. Il Responsabile esterno, inoltre, si impegna ad informare il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione del Titolare violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

3. Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali saranno disciplinati da apposito "Atto di nomina del Responsabile del trattamento", che la D.A., in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna sin d'ora a sottoscrivere all'atto di perfezionamento della stipula del contratto d'appalto. L'atto sarà depositato d'ufficio agli atti. Tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 36 - Definizione delle controversie.

Tutte le controversie relative al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, che non si siano potute risolvere bonariamente, saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Forlì ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 37 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dalla Ditta appaltatrice.

Sono a carico della D.A., senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria, le tasse e ogni altro onere relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico della D.A. restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto, comprese le eventuali commissioni per bonifici bancari quale terzo creditore.

Allegati al presente capitolato d'oneri:

- **Allegato:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
- **Planimetrie singoli plessi cimiteriali**
- **Planimetria generale ubicazione unità locali cimiteriali**